

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2169

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, DEMASI, BOREA,  
PALOMBO, GRILLOTTI, SERVELLO, SEMERARO,  
MAGNALBÒ, PACE, IERVOLINO, SPECCHIA, CICCANTI,  
TATÒ, BEVILACQUA, FASOLINO, DANIELI Paolo, ULIVI,  
SALZANO, PELLICINI, VALDITARA, BONGIORNO, CONSOLO,  
MENARDI, BUCCIERO, DELOGU, BALBONI, MASSUCCO,  
TOFANI, MEDURI, KAPPLER, MULAS, BOBBIO Luigi,  
SANZARELLO, MORSELLI, SALERNO, ZAPPACOSTA,  
PONTONE e COLLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

---

Disposizioni integrative concernenti l’Associazione nazionale  
dei difensori civici italiani

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, si intende integrare il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materia ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», nonché il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, per rimediare a talune lacune che sono state ravvisate nelle norme citate all'indomani della costituzione dell'Associazione nazionale difensori civici italiani (ANDCI).

Ormai, per il suo crescente consolidarsi, ma soprattutto per gli interessi di cui è interprete, l'ANDCI rappresenta una realtà che non può essere più ignorata.

Se si considera, infatti, che il difensore civico è, per il suo frequente e quotidiano contatto con il cittadino, un interprete autentico delle esigenze di quest'ultimo, allora i rappresentanti dei difensori civici legalmente e democraticamente organizzati non possono essere esclusi dai tavoli istituzionali preordi-

nati, in ultima analisi, a soddisfare i bisogni del cittadino.

Per questo suo ruolo, anzi, all'ANDCI, deve essere garantita dignità pari a quella attualmente riconosciuta a tutte le altre associazioni di rilievo nazionale dei rappresentanti delle diverse istituzioni, accordando ad essa tutte le prerogative di cui queste ultime godono.

A tal fine, si propone di emendare, innanzitutto, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in modo da garantire la partecipazione di rappresentanti dell'ANDCI alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La seconda serie di modifiche, riguarda invece, gli articoli 271 e 272 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di includere l'ANDCI tra le associazioni che possono ottenere da parte degli enti, la disponibilità gratuita di locali da adibire a loro sedi, nonché la possibilità di realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Non essendovi ragione ostativa all'accoglimento di queste legittime richieste da parte dell'ANDCI, ci si auspica una tempestiva approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: «il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,» sono inserite le seguenti: «il Presidente dell'Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani (ANDCI),» e dopo le parole: «Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI» sono inserite le seguenti: «, sei difensori civici designati dall'ANDCI,»;

*b)* al comma 3, dopo le parole: «o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,» sono inserite le seguenti: «dell'ANDCI,».

## Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 271, comma 2, dopo le parole: «dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Andci,»;

*b)* all'articolo 272, comma 1, dopo le parole: «L'ANCI» sono inserite le seguenti: «, l'ANDCI».

